



**PNRR MISSIONE 04 COMPONENTE 02 INVESTIMENTO 1.4 codice progetto CN3\_mRNA: SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA” - SPOKE 5 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA**

G021-2024 FORNITURA DI N. 1 CITOMETRO COMPATTO DA BANCO BD FACSymphony™ A1 Cell Analyzer a valere sul PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 “CN3\_mRNA: SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA” - Spoke 5 Importo € 185.400,00 IVA esclusa - Oneri di sicurezza € 0,00 - CUP: B13C22001010001 – CUI F01279680480202400028 - CIG B2FF8F95EE - RUP- Dott.ssa Raffaella Rita De Angelis - Codice interno: D\_825

**SCRITTURA PRIVATA**

**TRA**

L’Università Degli Studi di Firenze legalmente rappresentata per il presente atto dal Dott. Massimo Benedetti, in qualità di Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza San Marco, 4 (nel prosieguo anche: “Università”), C.F./P.IVA 01279680480, in forza di delibera CDA n. 2102 /2022;

**E**

La società N.R di Nannini S.r.l. con sede in Sant’anna Lucca (LU) via Augusto Mancini 145/149, P.I 00408220465 legalmente rappresentata dal Dott. Diego Nannini, in qualità di Legale Rappresentante, nel prosieguo anche indicato come “Affidatario” o “Appaltatore”;

## PREMESSO CHE

con D. D. Rep.1661 Prot. 228748 del 26/09/2024 è stata affidata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) punto 2, del D.lgs. n. 36/2023 la fornitura di un CITOMETRO COMPATTO DA BANCO BD FACSymphony™ A1 Cell Analyzer da installare presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli studi di Firenze e che la fornitura oggetto del presente contratto:

- ✓ è stata individuata in coerenza con l'art.4 del Regolamento (UE) 2021/241; non sostituisce le spese nazionali correnti ed è addizionale e complementare al sostegno fornito;
- ✓ è coerente con la programmazione di dettaglio della M.4 C.2 e con il cronoprogramma dell'Intervento e del progetto CN3\_mRNA: SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA” - Spoke 5 assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- ✓ assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla misura suddetta;
- ✓ contribuisce al principio del tagging digitale;
- ✓ rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;
- ✓ è specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto;
- ✓ l'acquisto è sostenuto sui fondi PNRR\_CN3\_RNA\_SPOKE\_5;
- ✓ il presente Contratto è regolato:
  - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente

- alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
  - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
  - dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
  - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

ciò premesso

## SI STIPULA

### Art. 1 CONDIZIONI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura della strumentazione in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni prescritte in sede d'offerta. L'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni del Responsabile del Progetto. L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente la natura dell'appalto e rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa per qualsiasi motivo di

indennità o compensi non già esplicitamente previsti nel presente atto. Le condizioni di esecuzione del presente appalto sono quelle stabilite nel Capitolato normativo e prestazionale e nell'offerta economica allegati al presente contratto, che ne formano parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. n. 81/2008 ove prescritto o necessario.

#### Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della fornitura è un CITOMETRO COMPATTO DA BANCO BD FACSymphony™ A1 Cell Analyzer da installare presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli studi di Firenze.

Il bene dovrà essere garantito per un minimo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.

La garanzia dovrà coprire i costi dei componenti, della manodopera e gli eventuali costi dell'intervento dei tecnici manutentori.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, il fornitore dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costitutivi

#### Art. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo della fornitura è complessivamente di € 185.400,00 IVA esclusa – Oneri di sicurezza € 0,00.

L'importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto, incluse spese di spedizione.

#### Art. 4 MODI E TERMINI DI CONSEGNA

##### 4.1 Luogo di consegna

Il bene deve essere consegnato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli studi di Firenze e installato presso il laboratorio di Immunologia nel complesso polivalente denominato CUBO 2 padiglione 27b, secondo piano, stanza 2/078, Viale Pieraccini 6, Firenze.

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

#### 4.2 Termini di consegna

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dall'art.6 del Capitolato, dovrà essere consegnata nei locali indicati al precedente punto, entro e non oltre 90 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

Il termine sopra indicato consentirà all'amministrazione di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Il giorno della consegna dovrà essere preventivamente concordato con il RUP della fornitura.

#### 4.3 Installazione e modalità di consegna

Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura anche l'imballaggio, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione, e il corso di formazione, software, libreria base.

#### Art. 5 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà nei tempi e modi di cui all' art. 16 del Capitolato normativo e prestazionale.

La fattura, soggetta al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014

art.1 co.629 lett.b), dovrà pervenire intestata a:

Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA

C.F./P. IVA 01279680480

IPA 5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

**CIG B2FF8F95EE**

**CUP B13C22001010001**

Art 6 PENALI

Si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 13 del Capitolato normativo e prestazionale.

#### **ART. 7 OBBLIGHI SPECIFICI PER PRESTAZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR**

Nello svolgimento delle prestazioni e attività richieste per l'esecuzione del Contratto, le parti si obbligano ad osservare le prescrizioni specifiche dettate dalla normativa vigente per gli acquisti a valere sui progetti finanziati dal PNRR, con particolare riferimento:

- al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e del principio del contributo all'obiettivo climatico;
- al rispetto dei principi sulle pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, ai sensi dell'art.47, D.L. 31 maggio 2021, n.77;

In caso di violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e/o delle disposizioni in materia di pari opportunità e impiego dei disabili, saranno applicate le rispettive penali e sanzioni di cui all' art. 13.4 del Capitolato normativo e prestazionale.

#### Art. 8 VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione prevede la verifica del funzionamento dell'attrezzatura completa e dei suoi sistemi e componenti. In sede di verifica di regolare esecuzione saranno accertati tutti i requisiti stabiliti in sede di offerta secondo i criteri e modalità indicati agli artt. 7 e 8 del Capitolato normativo e prestazionale.

#### Art. 9 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, sulla base di quanto previsto all'art. 12 del Capitolato normativo e prestazionale. Le cause di risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, oltre che quelle già accettate dall'operatore con la sottoscrizione del Capitolato normativo e prestazionale ed elencate all'art. 18 del medesimo.

Prima della determinazione di risoluzione, ove possibile in relazione alla causa giustificativa, l'Università instaurerà un contraddittorio con l'Affidatario mediante trasmissione di comunicazione di Posta Elettronica, concedendo un breve termine per la presentazione di eventuali osservazioni/controdeduzioni e/o per consentire l'adempimento delle prestazioni non correttamente eseguite. Decorso il suddetto termine,

l'Università, in ipotesi di inesatto adempimento o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà procedere con la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### Art 10 RECESSO

Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all'art.123 del Dlgs 36/2023.

#### Art 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito ai quali l'Affidatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l'Affidatario procederà, quale condizione per consentire all'Ateneo il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell'affidamento oggetto del presente contratto, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti



idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

#### Art 12 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla giurisdizione e competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Non è prevista clausola arbitrale.

#### Art. 13 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale o in modalità analogica.

Tutte le eventuali spese sono a carico dell'Affidatario.

#### ART. 14 PATTO DI INTEGRITA'

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all'ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento di

gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del suddetto Patto (parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. L'Appaltatore si impegna inoltre a rendere noti, su richiesta dell'ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. L'Appaltatore accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione dell'Appaltatore dalle gare indette dall'Università degli Studi di Firenze per cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all'Università degli Studi di Firenze.

#### Art 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, allegata alla documentazione di gara e all'indirizzo web <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'impresa che

tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti.

#### Art.16 RESPONSABILE DELL'APPALTO

Il Responsabile dell'Appalto è rappresentante della società aggiudicataria. Detto Responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante.

#### Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, l'Appaltatore ha presentato idonea garanzia definitiva n. PC99JKD2 rilasciata da Zurich Insurance Europe A.G. Filiale LU503-Lucca agli atti, di importo pari a € 9.270,00.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente escussa dall'Università, la stessa dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell'Ateneo. La mancata reintegrazione entro detto termine determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### Art. 18 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente atto produrrà effetti a far data dal giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Letto, approvato e sottoscritto l'anno duemilaventiquattro nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

Firmano digitalmente

PER L'IMPRESA

Il Legale Rappresentante (Dott. Diego Nannini)

PER L'UNIVERSITA'

Il Dirigente (Dott. Massimo Benedetti)

All.

- 1) Capitolato normativo prestazionale
- 2) Offerta economica



**PNRR MISSIONE 04 COMPONENTE 02 INVESTIMENTO 1.4 codice progetto CN3\_mRNA: SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA" - SPOKE 5 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA**

### CAPITOLATO NORMATIVO E PRESTAZIONALE

**G021-2024 FORNITURA DI N. 1 CITOMETRO COMPATTO DA BANCO BD FACSymphony™ A1 Cell Analyzer a valere sul PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "CN3\_mRNA: SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA" - Spoke 5 Importo € 185.400,00 IVA esclusa - Oneri di sicurezza € 0,00 CUP: B13C22001010001 CUI F01279680480202400028 RUP Dott.ssa Raffaella De Angelis - Codice interno: D\_825**

**CUI F01279680480202400028  
CUP B13C22001010001**

**S.A. Università di Firenze – P.zza San Marco 4, 50121 Firenze  
RUP DOTT. SSA RAFFAELLA DE ANGELIS**

\*\*\*\*\*

#### **Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA**

Fornitura di n.1 CITOMETRO COMPATTO DA BANCO BD FACSymphony™ A1 Cell Analyzer

#### **Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Si rimanda alla relazione tecnica Allegato 1

#### **Art. 3 COERENZA DELLA FORNITURA CON I PRINCIPI DEL PNRR**

La fornitura richiesta:

- è stata individuata in coerenza con l'art.4 del Regolamento (UE) 2021/241;
- non sostituisce le spese nazionali correnti ed è addizionale e complementare al sostegno fornito;
- è coerente con la programmazione di dettaglio della M.4 C.2 e con il cronoprogramma dell'Intervento e del progetto "Cn3\_Mrna: Sviluppo Di Terapia Genica E Farmaci Con Tecnologia A Rna" - Spoke 5 - Finanziato dall'unione Europea;
- assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla misura suddetta;
- contribuisce al principio del tagging digitale;
- rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;
- è specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto;
- è funzionale esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto e dunque sarà interamente imputata sul progetto stesso.

#### **Art. 4 IMPORTO**

L'importo della fornitura è complessivamente di € 185.400,00 oltre Iva – Oneri di sicurezza €0,00.

L'importo si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto.





Per la presente fornitura non sussistono interferenze e pertanto i relativi oneri di sicurezza sono pari a zero, non soggetti a ribasso.

## **Art. 5 REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO**

### **5.1 Requisiti generali inerenti all’operatore economico**

A pena di risoluzione dell’affidamento in oggetto, l’operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni:

- di cui all’art. 94-95 D.Lgs. 36/2023.
- di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art. 67.
- di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) L. n. 190 ed in particolare art. 42 ove applicabile

### **5.2 Requisiti speciali inerenti la fornitura**

L’operatore economico deve altresì garantire:

- la fornitura oggetto dell’affidamento non arreca nessun danno significativo all’ambiente, c.d. DNSH, come prescritto dall’art.5 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, ex art. 47 D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

## **Art. 6 MODI E TERMINI DI CONSEGNA**

### **6.1 Luogo di consegna**

Il bene deve essere consegnato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze e installato presso il Laboratorio di Immunologia, complesso Polivalente CUBO2, Padiglione 27b, secondo piano stanza 2/078, Viale Pieraccini 6, Firenze. Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc.).

### **6.2 Termini di consegna**

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dall’art.2 del presente Capitolato, dovrà essere consegnata nei locali indicati al precedente co. 1, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di conferma dell’ordine.

Il giorno della consegna dovrà essere preventivamente concordato con il RUP.

### **6.3 Installazione e modalità di consegna**

Il corrispettivo del contratto include oltre alla fornitura anche il trasporto.

## **ART. 7 CRITERI E MODALITA’ DI CONTROLLO DELLA FORNITURA**

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il RUP.

Dopo la consegna e prima del pagamento della fattura, il RUP accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità, qualità e il rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente capitolato.



#### **Art. 8 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

In caso di esito positivo del collaudo di cui all'art. 6, prima del pagamento della fattura, il RUP, in conformità all'art.8 dell'allegato 1.2 della D.lgs. 36/2023 rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei sub appaltatori, e le invia alla stazione appaltante ai fini della emissione del mandato di pagamento.

#### **Art. 9 GARANZIA E INTERVENTI IN GARANZIA**

Il "bene" dovrà essere garantito per un minimo di 12 (dodici) mesi dalla data di "COLLAUDO".

La garanzia dovrà coprire i costi dei componenti, della manodopera e gli eventuali costi dell'intervento dei tecnici manutentori.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, il fornitore dovrà assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costitutivi.

#### **Art.10 CERTIFICAZIONE "CE"**

Le forniture dovranno essere munite della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n.459 e ss.mm.ii..

#### **Art. 11 OBBLIGHI E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura a regola d'arte e perfettamente rispondente alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato.

Alla consegna del bene il fornitore si obbliga altresì a rilasciare la seguente documentazione, così come di seguito elencata non a titolo esaustivo:

- bolle di consegna;
- certificati di omologazione "CE";
- schede tecniche;
- manuali di istruzioni e d'uso;
- altro.

#### **Art. 12 VIZI DELLA FORNITURA, DIFETTI DI CONFORMITA', DECADENZA, PRESCRIZIONE**

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al contratto di appalto.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal fornitore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall'Amministrazione, sia da questa installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

A sua scelta, l'Amministrazione può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:



- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha acquistato il bene.

A sua scelta, l'Amministrazione può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;
- b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione sostituzione,
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo,
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.lgs 36/2023, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire sulla base di quanto previsto ex art. 29 del D. Lgs. 4/2022. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

## **Art. 13 PENALI**

### **13.1 Ritardi nella consegna della fornitura**

In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito all'art.6.2 del presente capitolato verrà applicata una penale pari allo 1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.





### **13.2 Ritardo o irregolarità nell'esecuzione**

In caso di tardiva o incompleta esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, l'Amministrazione, fatto salvo ogni risarcimento per maggiori e ulteriori danni, applicherà al fornitore la penale calcolata in misura giornaliera pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

### **13.3 Mancato del certificato di regolare esecuzione**

Nel caso in cui la fornitura non superasse le verifiche di cui all'art.6, il RUP comunicherà al fornitore l'esito negativo tramite PEC.

Il fornitore avrà tempo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito, anche sostituendo l'attrezzatura o parte della stessa.

Le eventuali spese sono interamente a carico del fornitore.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo controllo sarà dovuta una penale pari allo 1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

### **13.4 Violazioni delle prescrizioni dell'art.47, D.L.n.77/21**

In caso di mancato possesso dei requisiti e/o di mancato rispetto degli adempimenti disposti dall'art.47, comma 3, comma 3-bis, da parte del fornitore, l'Amministrazione applicherà al fornitore una penale in misura giornaliera pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

La mancata produzione della relazione di genere ex art 47, comma 3 nei termini previsti, se dovuta, comporta altresì l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

### **13.5 Applicazione delle penali**

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l'Amministrazione potrà rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

## **Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, il fornitore dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione appaltante.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 15 STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 36/2023.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

## **Art. 16 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione, dietro presentazione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'affidatario potrà emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato di pagamento.

La fattura, soggetta al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovrà pervenire intestata a:

Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA

C.F./P. IVA 01279680480

IPA 5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

**CIG**

**CUP B13C22001010001**

Gli importi pattuiti saranno liquidati, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

#### **Art. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG e CUP relativi all'affidamento.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 18 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le cause di risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono le seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: il mancato rispetto del patto d'integrità darà luogo alla risoluzione del contratto;
- b) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo;
- c) in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.
- d) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- e) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;





- f) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all'art.123 del Dlgs 36/2023.

#### **Art. 19 ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE ETICO UNIFI**

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <https://www.unifi.it/it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-normativa>), il fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **Art. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

A norma dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: [urp@unifi.it](mailto:urp@unifi.it), pec: [ateneo@pec.unifi.it](mailto:ateneo@pec.unifi.it). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667, mail: [privacy@unifi.it](mailto:privacy@unifi.it). Contro il trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57 del GDPR 2016/679.

#### **Art. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

#### **Art. 22 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché alle norme del Codice civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e al D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n.113, per quanto applicabili.

#### **Art. 23 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Le funzioni di "Responsabile Unico del Progetto" sono svolte dalla Dott.ssa Raffaella De Angelis, [raffaella.deangelis@unifi.it](mailto:raffaella.deangelis@unifi.it), giusta nomina D.D. Prot. nr 134654 del 12/06/2024.

#### **Art. 24 RESPONSABILE DELL'APPALTO**

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo del responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato:

- Relazione tecnica – Allegato 1

**Il RUP**  
**Dott.ssa Raffaella De Angelis**



---

**Per l'Impresa**  
**Il Legale Rappresentante**

## Offerta Economica

Il sottoscritto DIEGO NANNINI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente N.R. di Nannini s.r.l., con sede legale in Lucca ,Via Augusto Mancini , 145/149;

In merito al lotto denominato "G021-2024 FORNITURA DI N. 1 CITOMETRO COMPATTO DA BANCO BD FACSymphony™ A1 Cell Analyzer a valere sul PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "CN3\_mRNA SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA" relativo alla gara "G021-2024 FORNITURA DI N. 1 CITOMETRO COMPATTO DA BANCO BD FACSymphony™ A1 Cell Analyzer a valere sul PNRR, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "CN3\_mRNA SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 0,00 %

**Importo offerto al netto dell'IVA: 185.400,00 Euro**

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 550,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 185.400,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

lì 13/09/2024



Firmato digitalmente da:

NANNINI DIEGO

Firmato il 13/09/2024 13:44

Seriale Certificato: 1076515

Valido dal 14/01/2022 al 14/01/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA